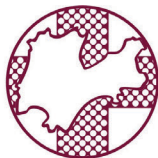


Azienda Provinciale



per i Servizi Sanitari
Provincia Autonoma di Trento

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**FORNITURA,
SUDDIVISA IN 3 LOTTI,**

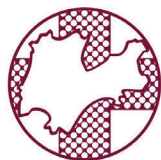
DI GUANTI MONOUSO

**OCCORRENTI ALL'AZIENDA PROVINCIALE
PER I SERVIZI SANITARI DI TRENTO**



OHSAS 18001:2007



**Art.1 – Oggetto e caratteristiche qualitative / tecniche**

L'affidamento ha per oggetto la fornitura urgente, suddivisa in 3 lotti, di guanti monouso occorrenti all'APSS di Trento.

Di seguito sono indicate le caratteristiche tecniche essenziali, il fabbisogno presunto e le rispettive basi d'asta.

LOTTO (N.)	DESCRIZIONE	CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE	UM	FABBISOGNO MENSILE (N.)	FABBISOGNO ANNUO (N.)	BASE D'ASTA UNITARIO (€)
1)	guanto in nitrile	guanto in nitrile per esplorazione e medicazione	pz	2.000.000	24.000.000	0,12
		in nitrile elastico				
		privi di lattice				
		lunghezza complessiva minima 240 mm				
2)	guanto in nitrile	guanto in nitrile per esplorazione e medicazione	pz	1.000.000	12.000.000	0,15
		in nitrile elastico				
		privi di lattice				
		lunghezza complessiva minima 270 mm				
3)	guanto in vinile	guanto in vinile per esplorazione e medicazione	pz	1.500.000	18.000.000	0,12
		elasticizzato				
		privi di lattice				
		lunghezza complessiva minima 240				
PROGR. (N.)	CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI (valide per tutti i lotti)					
A)	non sterili					
B)	tutte le taglie: S - M - L - XL					
C)	di forma anatomica, ambidestri e con manichetta elastica rinforzata anti-arrotolamento					
D)	confezionati in dispenser e disposti in modo da permettere l'estrazione di un singolo guanto dall'apposita apertura pretagliata					
E)	documentazione tecnica conforme a MDR UE 2017/745 o a Direttiva 93/42/CE					
F)	documentazione tecnica di conformità al Regolamento UE 2016/425 (con marcatura CE)					
G)	marcatura CE di conformità in corso di validità					
H)	DM con certificazione dell'avvenuto controllo di qualità secondo EN 455-1 (AQL max = 1,5), EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4					



I)	DPI con certificazione EN ISO 374-2 e EN ISO 374-5
L)	privi di polvere, secondo ISO 21171 o ASTM D6124

Art. 2 – Modalità di fornitura

L'appaltatore s'impegna:

- a consegnare i prodotti entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità a partire da febbraio 2021 nelle quantità indicate all'art. 1 del presente documento;
- al momento della consegna i prodotti dovranno avere una validità residua di almeno 3 anni;
- i prodotti oggetto di fornitura dovranno possedere le caratteristiche qualitative e tecniche precisate nel presente Capitolato speciale e nella documentazione presentata dall'appaltatore.

Gli stessi dovranno essere, altresì, perfettamente conformi alle norme igienico-sanitarie vigenti in materia, alle norme nazionali e comunitarie vigenti e alla normativa sui dispositivi medici nonché alle specifiche normative di riferimento al momento della consegna.

Eventuali variazioni nelle caratteristiche dei prodotti aggiudicati o sostituzioni dovute ad aggiornamenti tecnologici, vanno previamente autorizzati dal Servizio Acquisti e Gestione Contratti, al quale va indirizzata ogni documentazione occorrente per la valutazione dei prodotti. È vietata pertanto la sostituzione di prodotti non preventivamente autorizzati, che verranno di conseguenza resi al fornitore.

Art. 3 – Durata del contratto

Il contratto ha la durata di un anno: dal 1 febbraio 2021 al 31 gennaio 2022.

Art. 4 – Responsabile unico del procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto

Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è il Dirigente pro tempore del Servizio Acquisti e Gestione Contratti.

Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso. In quest'ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto, il cui nominativo sarà comunicato tempestivamente all'appaltatore in seguito alla nomina dello stesso.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'Appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.

L'Appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalle Amministrazioni per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

Qualora l'Appaltatore non adempia, le Amministrazioni hanno facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa instaurazione del contraddittorio con l'Appaltatore.

Art. 5 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del DLgs 50/2016.

Art. 6 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della LP 2/2016.



Art. 7 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

Le fatture, in formato esclusivamente elettronico, dovranno essere intestate all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, specificando la sede e la struttura ordinante con indicazione del CIG, del numero e della data dell'ordine di APSS. Le fatture dovranno essere inviate all'indirizzo I.P.A. indicato nel medesimo ordine.

In considerazione del fatto che APSS rientra nel regime di cui all'art. 17-ter del DPR 633/1972, così come modificato dalla L 190/2014, le fatture emesse per la fornitura di beni e servizi rientranti nel predetto regime dovranno riportare in calce l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" così come disposto dall'art. 2 del DM 23/1/2015.

Il pagamento sarà effettuato tramite il Tesoriere dell'APSS – Unicredit sede di Trento – entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della fattura, sul conto corrente dedicato indicato dalla ditta. Per data di pagamento si intende quella di consegna del mandato al suindicato tesoriere.

Gli interessi moratori per ritardato pagamento previsti dal DLgs 231/2002, ai sensi dell'art. 4 del medesimo DLgs, come sostituito dal DLgs 192/2012, decorreranno automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.

Il tasso convenzionale concordato per gli interessi è determinato nella misura definita dalla normativa vigente tempo per tempo.

Si rimarca che non sarà possibile rivalersi su eventuali interessi moratori qualora nel documento di trasporto e/o in fattura non siano riportati numero e data dell'ordine di APSS e il relativo CIG.

Qualsiasi pagamento inerente al contratto oggetto della presente procedura di gara rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori ai sensi della L. 136/2010.

I pagamenti saranno subordinati alla regolarità contributiva e fiscale del fornitore (Inps, Inail, Cassa edile e Amministrazione fiscale), secondo la normativa vigente.

L'Aggiudicatario assume gli obblighi di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come meglio specificato nell'apposito articolo del presente allegato.

In caso di ottenimento di DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'APSS trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dall'APSS direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Sulla base di quanto previsto dall'art. 30, comma 5-bis, del DLgs 50/2016, APSS opererà, sull'importo netto progressivo delle prestazioni, una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, a seguito della verifica di conformità o di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

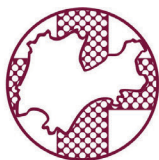
Su richiesta scritta da parte dell'Appaltatore è possibile l'applicazione del comma 207 del DL 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. 77/2020.

Art. 8 – Controlli sull'esecuzione del contratto

APSS ha il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine l'appaltatore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.

APSS evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore è chiamato a rispondere alla APSS, nei tempi e nei modi da essa specificati,





evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 18 "Penali".

APSS, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 9 – Vicende soggettive dell'appaltatore

Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della LP 2/2016, l'APSS prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

Art. 10 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lett. d), punto 2, della LP 2/2016.

Relativamente alla cessione dei crediti derivanti dal contratto, qualora la cessione rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del DLgs 50/2016 e della legge n. 52/1991 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile ad APSS qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.

APSS non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'Appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della LP 2/2016.

In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile ad APSS solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.

Il contratto di cessione dei crediti deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità ad APSS, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato ad APSS. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui APSS ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione ad APSS.

Art. 11 – Subappalto

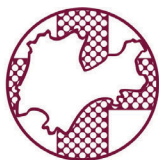
In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della LP 2/2016 e, limitatamente alla quota subappaltabile, dall'art. 105 del DLgs 50/2016, il subappalto è ammesso.

L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della LP n. 2/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della LP 2/2016, APSS procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite.

Art. 12 – Tutela dei lavoratori e condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto





L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.

Art. 13 – Sicurezza

L'appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al DLgs 81/2008.

L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

Art. 14 – Trattamento dei dati personali

In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è APSS, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 (d'ora in avanti, per brevità, il "Regolamento").

Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore non viene a conoscenza e tratta dati personali di cui sono titolari le Amministrazioni e pertanto non è necessaria la nomina dell'Appaltatore a Responsabile del Trattamento dei dati.

Art. 15 – Garanzia definitiva

Alla ditta aggiudicataria sarà richiesto un deposito cauzionale definitivo ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016, pari al 10% dell'importo contrattuale preferibilmente con uno dei seguenti modi:

- fideiussione bancaria;
- polizza assicurativa rilasciata da compagnia autorizzata.

Al fine di evitare ulteriori richieste di sostituzione o regolarizzazione, i relativi documenti dovranno contenere e prevedere:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- validità fino ad espresso svincolo da parte dell'amministrazione.

Si precisa che la fideiussione bancaria dovrà essere presentata in regola con la disciplina prevista per l'imposta di bollo dal DPR 642/1972.

La cauzione sarà svincolata al termine del rapporto contrattuale, dopo la definizione di tutte le ragioni di debito e credito, oltre che di eventuali altre pendenze.

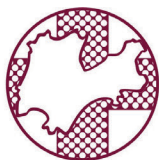
Si applicano le riduzioni della garanzia previste dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.



OHSAS 18001:2007



Recognised for excellence
5 star



La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il contratto previa comunicazione all'appaltatore mediante PEC.

Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della cauzione in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

Art. 16 – Penali

Data la situazione di straordinaria urgenza e i forti impatti sulla salute della popolazione che potrebbero esserci in caso di inadempimenti nella fornitura, in caso di ritardo nella consegna dei guanti (o di consegna di guanti non idonei o inadeguati alla loro funzione), salvo accordi scritti espressi con il RUP, è applicata una penale pari a 1.000,00 Euro= per ogni giorno solare di ritardo successivo al sessantesimo giorno di mancata consegna.

In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro il termine indicato nella nota di contestazione.

Tenuto conto dell'urgenza dell'esecuzione del contratto e dei termini previsti per la consegna dei beni oggetto del contratto i termini per il contraddittorio sopra descritti sono previsti in 15 giorni solari.

Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della APSS, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva se richiesta.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

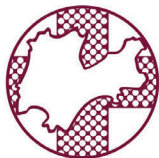
In caso di ritardo nella consegna superiore a 90 giorni solari APSS può procedere a dichiarare la risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore con conseguente incameramento della cauzione e all'acquisto in danno da altro operatore economico, con rifusione della differenza di prezzo da parte del soggetto inadempiente, fatto salvo in ogni caso il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso e con diritto i APSS di affidare la fornitura all'Impresa che segue in graduatoria.

Ai sensi dell'art. 108 comma 4 rivestendo i termini di consegna carattere essenziale in ragione della funzione della presente fornitura per il contrasto al diffondersi del Corona Virus, l'inadempimento alla consegna della merce secondo le tempistiche di cui all'art. 2 del presente capitolato e fermo quanto indicato nel comma che precede, può comportare la risoluzione anticipata ed immediata del contratto in danno dell'appaltatore come precisato sopra e con tutte le facoltà e i diritti riconosciuti ad APSS sopra indicati.

Art. 17 – Risoluzione del contratto

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del DLgs 50/2016.





Art. 18 – Recesso

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del DLgs 50/2016.

Art. 19 – Definizione delle controversie

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la APSS e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del DLgs 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 20– Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L 136/2010, l'affidatario è obbligato a:

- utilizzare, per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali, nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, bonifici bancari o postali ovvero altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo, anche se questo non è riferibile in via esclusiva al presente appalto;
- comunicare all'APSS il numero del conto o dei conti correnti bancari o postali utilizzati per la registrazione di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto pubblico e le generalità delle persone delegate ad operare su di essi;
- indicare in ciascuna transazione relativa al presente appalto (ad es. pagamenti a subcontraenti) il codice CIG relativo contratto;
- inserire in tutti i sub-contratti relativi al presente contratto la clausola in cui i sub-contraenti assumono il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti in caso di mancanza;
- comunicare all'APSS ed al Commissariato del Governo di Trento l'eventuale inadempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L 136/2010 da parte di propri sub-contraenti, con contestuale risoluzione del contratto.

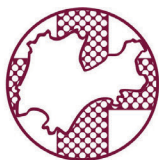
In caso di futura modifica della suddetta normativa inerente la tracciabilità dei flussi finanziari, durante il periodo di validità del contratto, si intendono qui richiamate le norme eventualmente sopravvenute, ai sensi dell'art. 1374 cc.

Art. 21 – Obblighi in materia di legalità

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla APSS ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: *“Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente alla APSS ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente”.*





Art. 22 – Obblighi assicurativi

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'appaltatore stesso, di terzi o della Amministrazione.

In relazione a quanto sopra, l'Appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alle Amministrazioni, prima dell'inizio della fornitura, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.

L'Appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

Art. 23 – Disposizioni anticorruzione

Nell'espletamento della fornitura oggetto del presente allegato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della L 190/2012 e visibile sul sito istituzionale di APSS, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

In particolare, l'Appaltatore si impegna a fornire, su richiesta della APSS, i nominativi dei titolari di cariche, dei soci e del proprio personale anche attraverso il riepilogo dati per sostituto d'imposta delle CU inviate all'Agenzia delle Entrate (ex mod. 770) per il controllo di cui all'art. 1, comma 9 lettera e), della L. 190/2012.

In conformità a quanto stabilito dalla normativa in materia e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza della APSS, i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore sono obbligati a rispettare gli obblighi di condotta, per quanto compatibili, derivanti dal Codice di comportamento e dal predetto Piano, i cui documenti sono accessibili sul sito internet di APSS <https://www.apss.tn.it/documenticorruzione> (area amministrazione trasparente). L'Appaltatore si impegna a diffondere tali documenti ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo nonché a vigilare sul corretto rispetto di tali obblighi.

La violazione degli obblighi del Codice di comportamento dell'APSS può costituire causa di risoluzione del contratto: l'APSS, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Appaltatore il fatto assegnando un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni e, ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, può procedere - tenuto conto della gravità della violazione rilevata - alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 comma 16 ter del DLgs 165/2001 l'Appaltatore si impegna a non concludere e dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali (in qualità di dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento, ecc.), per conto della APSS nei suoi confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto presso la APSS medesima. Il mancato rispetto del suddetto divieto comporta per l'Appaltatore l'esclusione dalla procedura di affidamento. Inoltre, come previsto dall'art 53 comma 16 ter del DLgs 165/2001 i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione a tale disposizione sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

L'Appaltatore è invitato a prendere visione dei documenti "Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell'attuazione della trasparenza e del "Codice di comportamento" liberamente



scaricabile dal sito Internet di APSS alla sezione “Amministrazione Trasparente”> Altri contenuti-
corruzione> documenti anticorruzione> 1 documenti operativi vigenti.

L'appaltatore si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

Art. 24 – Documenti che fanno parte del contratto

Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- il capitolato speciale d'appalto costituito dalla parte amministrativa e dalla parte tecnica;
- la documentazione tecnica presentata dall'Impresa in sede di gara
- l'offerta economica dell'appaltatore

Art. 25 – Norma di chiusura

L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'affidamento del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente allegato.



OHSAS 18001:2007

